

SETTORE EDILIZIA E URBANISTICA
Servizio Infrazioni edilizie e condoni

ORDINANZA n. 90 DEL 14/02/2018

OGGETTO: Ordinanza di pagamento sanzione pecuniaria per opere edilizie abusive realizzate in via di Triozzi Basso

IL DIRIGENTE DEL
SETTORE EDILIZIA E URBANISTICA

Vista la richiesta di Attestazione di Conformità in Sanatoria prot. n. 27209 presentata in data 07.06.2017 (pratica PES 618-2017) dai sigg. (...omissis...) per “*modifiche interne ed esterne in difformità dalla C.E. n. 2672/94 e successiva variante*” eseguite sull’immobile posto in Via di Triozzi Basso (...omissis...) (contraddistinto al catasto fabbricati del Comune di Scandicci al foglio di mappa (...omissis...));

Dato atto che detto immobile non ricade in area soggetta a vincolo di tutela paesaggistica;

Rilevato che tra le opere oggetto di richiesta di sanatoria è compreso l’aumento dell’altezza interna del piano primo, che ha determinato un incremento di volume pari a mc 3,63, così come indicato nella tavola n. 8 dal tecnico rilevatore incaricato dalla proprietà;

Verificato che la Concessione Edilizia n. (...omissis...) e la successiva variante prevedevano già il completo utilizzo della capacità edificatoria disponibile per l’immobile di cui trattasi e che, pertanto, non risulta ammissibile un ulteriore incremento volumetrico dello stesso;

Riscontrata la non sanabilità della parte di intervento comportante aumento volumetrico, per la mancata sussistenza del requisito della doppia conformità alla disciplina urbanistica ed edilizia vigente sia al momento della sua realizzazione che al momento della presentazione della domanda di sanatoria, così come richiesto dall’art. 209 della L.R.65/2014;

Vista a tale proposito la comunicazione dei motivi ostativi all’integrale accoglimento dell’istanza di sanatoria edilizia, trasmessa agli interessati con nota prot. 61191 del 28.12.2017, in conformità a quanto previsto dall’art. 10/bis della L. 241/1990 e s.m.i.;

Dato atto che con PEC prot. n. 148 del 02.01.2018 i proprietari hanno dichiarato di non avere niente da eccepire in ordine ai motivi ostativi al rilascio integrale della sanatoria edilizia;

Visto il provvedimento n. (...omissis...) di diniego parziale di sanatoria PES 618-2017, riferito esclusivamente alle difformità in corso d'opera che hanno determinato incremento di volume dell'immobile posto in via di Triozzi Basso n. (...omissis...);

Preso atto della nota del 30.01.2018 con la quale il Responsabile P.O. "Edilizia Privata" ha classificato l'intervento come opere eseguite in parziale difformità rispetto ai titoli abilitativi per intervento riconducibile all'art. 134, comma 1, lett. g) della L.R. 65/14 e s.m.i. (addizioni volumetriche agli edifici esistenti realizzate mediante ampliamento volumetrico all'esterno della sagoma esistente), sanzionabile ai sensi dell'art. 206 della L.R. 65/14 e s.m.i. *"Interventi eseguiti in parziale difformità dal permesso di costruire"*;

Vista la relazione del tecnico rilevatore incaricato dalla proprietà, (...omissis...) pervenuta via PEC in data 15.01.2018, prot. n. 2558, ove si evidenzia che *"le opere oggetto di diniego non possono essere rimosse in quanto, se rimosse, possono cagionare pregiudizio alla residua porzione, realizzata in conformità con il titolo, in quanto le conseguenze materiali dell'esecuzione e dell'azione ripristinatoria inciderebbero sulla stabilità dell'edificio nel suo complesso"*;

Preso atto che per tali opere risulta redatto di Certificato di Collaudo depositato presso l'Ufficio del Genio Civile di Firenze in data 10.02.1995, prot. 3935;

Richiamato l'art. 206, comma 2 della L.R. n. 65/2014 e s.m.i., ai sensi del quale *"qualora, sulla base di motivato e preventivo accertamento eseguito o verificato dall'ufficio tecnico comunale, la demolizione non possa avvenire senza pregiudizio della parte eseguita in conformità, il comune applica una sanzione pari al doppio dell'aumento del valore venale dell'immobile conseguente alla realizzazione delle opere, valutato dall'ufficio tecnico comunale, e, comunque, in misura non inferiore ad euro 1.000,00"*;

Considerato che le valutazioni contenute nella relazione tecnica del (...omissis...) sono state condivise dal Responsabile P.O. "Edilizia Privata" nella succitata nota del 30.01.2018, ove si legge che *"cautelativamente si devono escludere a giudizio dello scrivente interventi di ripristino, assoggettando le opere oggetto di diniego al regime sanzionatorio di cui all'art. 206 comma 2 della L.R. 65/14 e s.m.i."*;

Visto a tale proposito il calcolo effettuato dal Responsabile P.O. "Edilizia Privata" nell'allegato alla nota del 30.01.2018, agli atti dell'ufficio Infrastrutture Edilizie, che determina in € 2.685,50 (duemilaseicentottantacinque/50) l'aumento del valore venale dell'immobile conseguente alla realizzazione delle opere difformità;

Ritenuto, alla luce di quanto sopra, di dover applicare nel caso in esame la **sanzione pecuniaria di € 5.371,00 (cinquemilatrecentosettantuno/00)**, prevista dall'art. 206, comma 2 della L.R. 65/2014 e s.m.i., pari al doppio dell'aumento del valore venale sopra calcolato;

Visto l'art. 107, comma 3, lettera g), del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti locali";

ORDINA

a (...omissis...) in qualità di comproprietari dell'unità immobiliare descritta in narrativa:

1) ai sensi dell'art. 206, comma 2 della L.R. 65/2014 e ss.mm.ii. **di procedere al pagamento della sanzione edilizia pecuniaria pari a 5.371,00 (cinquemilatrecentosettantuno/00)** per le opere realizzate in parziale difformità dalla C.E. n. (...omissis...) e successiva variante, oggetto di diniego di sanatoria n. (...omissis...) - consistenti nell'aumento dell'altezza interna del piano primo, con conseguente incremento di volume dell'edificio posto in Via di Triozzi Basso

n. (...omissis...) - **nel termine perentorio di 90 (novanta) giorni dalla data di notifica del presente provvedimento**, indicando la seguente causale "*pagamento sanzione edilizia pecuniaria ai sensi dell'art. 206 comma 2 della L.R. 65/2014 per opere eseguite in difformità dalla C.E. n. (...omissis...) e successiva variante*";

2) di dare comunicazione dell'avvenuta ottemperanza alla presente ordinanza, nei termini di cui sopra, al Settore Edilizia e Urbanistica – Ufficio Infrazioni Edilizie;

AVVERTE

3) che il pagamento della sanzione pecuniaria potrà essere effettuato con le seguenti modalità:

- presso la Tesoreria Comunale di Scandicci – Cassa di Risparmio di Firenze – Via Pantin, 1 Scandicci;
- con bollettino di c/c postale sul conto n. 161505 intestato alla tesoreria Comunale di Scandicci;
- tramite bonifico bancario sul c/c bancario n. 46023 – ABI 06160 – CAB 38080 – Tesoreria Comunale CRF – Via Pantin, Scandicci - IBAN: IT 13 I 06160 38080 000046023-C01;

4) che è consentita la rateizzazione semestrale del pagamento, fino ad un massimo di sei rate, con maggiorazione degli interessi legali per le rate successive alla prima. La prima rata dovrà essere versata nel termine indicato al precedente punto 1) e il pagamento delle rate successive dovrà essere garantito da apposita Polizza Fiejussoria bancaria o assicurativa, avente i requisiti stabiliti dall'art. 9, comma 6, del vigente Regolamento Edilizio e dovrà espressamente prevedere la rinuncia alla preventiva escussione del debitore principale e il pagamento a semplice richiesta scritta del Comune;

5) che l'accertamento della mancata ottemperanza alla presente ingiunzione nei termini di cui sopra comporterà la riscossione coattiva a norma del R.D. 14 aprile 1910 n. 639 dei relativi importi;

6) che avverso la presente ordinanza è ammessa proposizione di ricorso giurisdizionale avanti al T.A.R. della Toscana secondo le modalità di cui al Decreto Legislativo 02.07.2010 n. 104, oppure ricorso straordinario al Capo dello Stato, ai sensi del D.P.R. 24 novembre 1971 n. 1199, rispettivamente entro 60 o 120 giorni dalla notifica del presente atto;

DISPONE

7) la notifica del presente atto a:

- (...omissis...).

Dalla residenza Municipale, **14/02/2018**

**IL DIRIGENTE DEL
SETTORE EDILIZIA E URBANISTICA**
Arch. Lorenzo Paoli

Documento informatico firmato digitalmente
ai sensi e per gli effetti del D.P.R. 445/2000,
del D.Lgs. 82/2005, e norme collegate